

## Le ONLUS

Le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) sono enti del terzo settore<sup>1</sup>, che devono cioè perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale (sia in forma di volontariato che in altre forme).

Le ONLUS non sono dei soggetti di diritto, ma una particolare categoria qualificante ai soli fini fiscali.

Il D. Lgs. 117/2017, il cd. Codice del Terzo Settore, riforma la disciplina riguardante tutti gli enti del terzo settore e li uniforma sotto la stessa definizione. Attualmente però, è ancora in corso una fase di attuazione della riforma: il Codice prevede l'applicazione della normativa previgente fino alla realizzazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che non è stato ancora attivato. Di recente vi è stata un'ulteriore proroga, la quinta, del termine per l'adeguamento degli statuti degli enti alla nuova disciplina<sup>2</sup>, ora quindi stabilito per il 31 maggio 2022 dal D.L. 77/2021 ("Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"). La scadenza originaria prevista dal D. Lgs. 117/2017 ricadeva a febbraio 2019.

Per quanto riguarda le ONLUS, quindi, in questa fase transitoria vale ancora la disciplina contenuta nel D. Lgs. 460/1997.

Ai sensi dell'art. 10, D. Lgs. 460/1997, le ONLUS sono:

- le associazioni;
- i comitati;
- le fondazioni;
- gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività finalizzate alla solidarietà sociale.

Ai sensi del medesimo articolo, le suddette attività comprendono: l'assistenza sociale, l'istruzione, la beneficenza, la formazione, lo sport dilettantistico, la tutela della natura e dell'ambiente, la ricerca scientifica, la promozione della cultura e dell'arte, la tutela dei diritti civili, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale.

Le ONLUS devono rivolgere la loro attività verso persone con svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, familiare oppure verso il campo degli aiuti umanitari.

Le ONLUS hanno l'obbligo di iscriversi nell'anagrafe unica istituita presso le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate.

---

<sup>1</sup> Per enti del terzo settore si intendono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni (riconosciute e non), le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.

<sup>2</sup> Le ONLUS che decidono di non adeguare i propri statuti per rientrare nel RUNTS, non si estinguono come associazione, ma sono tenute a devolvere il loro patrimonio ad un'altra associazione non lucrativa.

Inoltre, per questi enti è previsto il divieto di distribuzione di utili, fondi, riserve o capitale in costanza di attività. Eventuale deroga è prevista per la distribuzione imposta dalla legge o in caso di ONLUS facenti parte della stessa struttura per statuto, legge o regolamento.

La legge, per combattere l'elusione fiscale, individua anche delle fattispecie che vengono considerate come assegnazione indiretta di utili e avanzi di gestione (es. prestazione di servizi o cessione di beni a soci/associati).

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali e per quelle funzionali a queste.

Con la nuova disciplina, il divieto di distribuzione è esteso a tutti gli enti del terzo settore.

## Regime fiscale

Per tutti gli enti del terzo settore trovano applicazione le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), in quanto compatibili ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 117/2017. Con particolare riferimento alle ONLUS, il riferimento al regime agevolato per le imposte dirette di cui all'art 150 TUIR è venuto meno a causa dell'abrogazione attuata dallo stesso D. Lgs. 117/2017.

Le attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore sono considerate di natura non commerciale se svolte a titolo gratuito o dietro corrispettivo che non superi i costi effettivi, e se i ricavi non superano del 5% i costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi.

Non concorrono alla formazione del reddito dell'ente i fondi pervenuti tramite raccolte pubbliche occasionali (anche con offerte di beni o servizi) organizzate durante celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione nonché i contributi e gli apporti erogati dalla pubblica amministrazione per lo svolgimento di determinate attività espressamente previste dalla legge.

Le varie tipologie di enti del terzo settore godono di regimi di tassazione differenziati a seconda della loro natura.

Il Codice del Terzo Settore prevede una serie di agevolazioni fiscali. In particolare è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, della tassa sulle concessioni governative, dell'imposta sulle successioni e donazioni, i tributi locali, l'imposta sugli intrattenimenti. È stabilita anche l'esenzione dal pagamento dell'IVA per prestazioni sociosanitarie, educative e di formazione. Inoltre è prevista l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, catastale e ipotecaria per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie, comprese operazioni di fusione, scissione o trasformazione.

Non vi è l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale, ma solo per le attività istituzionali di utilità sociale.

Nel caso di erogazioni di liberalità nei confronti degli enti con finalità non commerciale, sono previste detrazioni e deduzioni per incentivarle, ai sensi dell'art. 83 del Codice del Terzo Settore. In particolare, se si tratta di ONLUS e associazioni di promozione sociale è prevista una detrazione dall'IRPEF lorda del 30% degli oneri sostenuti, per un importo complessivo non superiore a €30.000 in ciascun periodo d'imposta. La detrazione sale al 35% se l'erogazione è a favore di organizzazioni di volontariato. In ogni caso, per usufruirne è necessario che il versamento venga eseguito tramite banche, uffici postali o altri sistemi di pagamento.

Le erogazioni liberali sono in alternativa deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Se la deduzione è superiore rispetto all'ammontare del reddito complessivo dichiarato (diminuito di tutte le deduzioni), l'eccedenza può essere computata come aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Non è quindi previsto il regime di cumulo, diversamente da quanto accade con la detrazione (cumulabile con la deduzione) del 19% dei contributi associativi, per un importo non superiore a €1300, versati dai soci delle società di mutuo soccorso, per assicurare loro un sussidio in caso di malattia, impotenza al lavoro o vecchiaia, oppure un aiuto alle loro famiglie in caso di decesso.